



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 7

OGGETTO: Sdemanializzazione e alienazione di suolo tratturale del “Tratturello Canosa - Ruvo”, parte della Strada Comunale Albero della Noce, in proprietà del Comune di Canosa di Puglia.

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

		PRESIDENTE del CONSIGLIO	
PIZZUTO	Michele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
DI PALMA	Nicola	18. FARETINA	Antonio
LOVINO	Fedele	19. D'AMBRA	Biagio
DI VIRGILIO	Sabino	20. MANTOVANO	Nicola
CASIERI	Pasquale	21. DI NUNNO	Saverio
SPERANZA	Salvatore	22. PATRUNO	Giovanni
BUONO	Roberto	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
CECCA	Virgilio	24. DI GIACOMO	Dario
SIMONE	Salvatore	25. DI MONTE	Antonio
FORINO	Fernando	26. ACCETTA	Fedele
LABIANCA	Antonio	27. DI FAZIO	Pasquale
ZOTTI	Raffaele	28. PATRUNO	Gianluca
PRINCIGALLI	Francesco	29. QUINTO	Giovanni
COLABENE	Vincenzo	30. MERAFINA	Gianfranco
D'AMBRA	Paolo		
MATARRESE	Giovanni		

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D'Ambra Paolo, Matarrese, Mantovano, Colasante e Di Fazio

Pertanto, i presenti sono **21** e gli assenti **10**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Saccinto, De Troia, Pinnelli, Patruno e Vitrani.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge regionale 23 dicembre 2003 n° 29 , modificativa e integrativa della predetta norma, nel costituire il “Parco Tratturi della Puglia”, “in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”, prevede:
 - all’art.2 - comma 1, che i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, hanno l’obbligo di redigere il “Piano comunale dei tratturi (PCT)”;
 - all’art. 2 - comma 2, che il predetto Piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
 - a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione;
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia:
 - all’art. 4 - comma 2, che i tronchi tratturali di cui alla precedente lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa deliberazione di Giunta Regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all’alienazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;
 - all’art. 4 - comma 3 lett. b), che il prezzo di vendita, per i suoli diversi da quelli agricoli non migliorati, è costituito dal valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e s.m.i.;
- Il comune di Canosa di Puglia (BT), ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L.R. 29/2003, acquisiti nella Conferenza dei servizi in data 05/03/2008 i pareri favorevoli delle amministrazioni partecipanti e in particolare quelli vincolanti della Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 28 novembre 2008 ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, in particolare, l’assetto delle destinazioni funzionali innanzi specificati di cui alle richiamate lettere a), b), e c) dell’art. 2 - comma 2 della L.R. n. 29/2003;

- La ditta “Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco & C.”, a seguito dell’approvazione del predetto Piano. presentava alla Regione Puglia in data 3/3/2009 istanza di acquisto del suolo armentizio appartenente al Tratturo “Canosa - Ruvo”, classificato dallo stesso strumento alla lettera c) tra i tronchi tratturali alienabili e concessogli in uso con provvedimento del Dirigente della Regione Puglia Settore Demanio e Patrimonio n. 004 del 2003 e, specificatamente, porzione di suolo tratturale facente parte del Tratturo “Canosa-Ruvo” alla ditta Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco e C., censita in catasto terreni del Comune di Canosa di Puglia al foglio 55 p.lla 185 (parte) per una superficie complessiva di ha. 0.58.02;
- Con nota del 30-10-2009 prot. 18500 l’Ufficio Parco Tratturo di Foggia chiedeva alla Commissione di Valutazione dei Beni Regionali, istituita ex Art. 10 della L.R. n.5 del 15/02/1985, di addivenire alla determinazione del valore di mercato del suolo concesso dall’Ufficio Parco Tratturi di Foggia al Sig. DI NUNNO Francesco - Ditta “Il Giardino del Mago” con concessione n. 4 del 25/02/2003;
- La Commissione di Valutazione dei Beni Comunali, in data 23 dicembre 2009, procedeva alla determinazione del valore di mercato del suolo tratturale in oggetto (parte del Trattarello “Canosa - Ruvo”) accertando che la porzione occupata dalla ditta Giardino del Mago comprendeva una superficie di mq. 3163, facente parte della particella 185 del foglio 55 oggetto di concessione, e una superficie di suolo di mq. 1547, sempre tratturale, utilizzato prima come strada comunale e, per tale motivo ceduta gratuitamente dal Commissario Straordinario per la reintegra dei Tratturi, poi, successivamente, passata in disuso e abbandonata;
- La valutazione della citata Commissione veniva fissata con Determinazione n. 2 del 23/12/2009 per l’importo unitario di Euro 11,02 al metro quadrato;
- Con Delibera di G.R. n. 86 del 26-01-2011, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 29 del 23-12-2003, si stabiliva di procedere ai sensi dell’art.4 - comma 2 della Legge regionale 29/2003, alla sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita a titolo oneroso del suolo tratturale;
- Con atto di repertorio n. 25.718 del 04-04-2011, a rogito del Notaio Paolo Porziotta in Canosa di Puglia, si procedeva al trasferimento del suolo tratturale di proprietà del Demanio Regionale Ramo Tratturi, in favore della menzionata Ditta “Il Giardino del Mago”;
- Con nota prot. 11561 del 28-04-2011 la ditta Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco e C. chiedeva la sdemanializzazione e l’alienazione in proprio favore del relitto stradale già Trattarello Ruvo - Canosa;
- Con nota del 18-05-2011 prot. 13742 il Settore LL.PP. di questo comune chiedeva all’Ufficio Parco Tratturi della Regione Puglia stralcio del Registro generale delle liquidazioni conciliative del Regio Tratturo Canosa - Ruvo inerente il tratto denominato “Albero delle noci”, agli atti del fascicolo;

Considerato che:

- il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali, con nota prot. 46/47678 del 07/02/1961 relativa al Progetto di piano di assetto del Tratturello "Canosa - Ruvo", aveva autorizzato il Commissariato per la reintegra dei tratturi alla liquidazione conciliativa del suolo contrassegnato come "Strada Comunale Albero della Noce", con uso stradale e da cedersi gratuitamente allo stesso Comune;
- una parte del citato tratturello, di circa di mq 1547, facente parte del suolo tratturale ceduto gratuitamente al comune, catastalmente intestata al Comune di Canosa ma senza identificativo catastale, ed espressamente esclusa dalla alienazione condotta dall'Ufficio Parco Tratturi, adiacente allo stesso suolo alienato, in disuso da molti anni, risulta attualmente in possesso della precitata Ditta "Il Giardino del Mago", utilizzata come pertinenza della stessa attività commerciale;
- per tale porzione di terreno può prendersi a riferimento la stima determinata dalla Commissione di Valutazione dei Beni Comunali, in data 23 dicembre 2009, per la porzione occupata dalla ditta Giardino del Mago fissato con Determinazione n. 2 del 23/12/2009;

Atteso che:

- Il suolo tratturale facente parte del "Tratturo Canosa - Ruvo", così come innanzi individuato, è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del comune di Canosa di Puglia tra i tronchi tratturali contraddistinti alla lett. c) dell'art.2 - comma 1 della L.R. 29/2003 e dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell'art.4 - comma 2 della L.R. 29/2003;
- Il summenzionato sig. Di Nunno Francesco ha formalmente manifestato la volontà all'acquisto del suolo;

Visto e richiamato l'art. 4 comma 2 della L.R. n. 29 del 23-12-2003 che dispone che i tronchi tratturali tipizzati come "tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizie", qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;

Ritenuto che, in questo caso, pur trattandosi di porzione del Tratturello "Canosa - Ruvo", quindi soggiacente ai disposti della L.R. n. 29 del 23-12-2003, trattasi di demanio comunale e, quindi, la procedura di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione ricadano nelle competenze del Comune di Canosa di Puglia, proprietario;

Accertato che la porzione di terreno armentizio appartenente al Tratturo “Canosa - Ruvo” parte della “Strada Comunale Albero della Noce” di cui in premessa non è riportata nell’Inventario comunale dei beni immobili di uso pubblico per natura: “*Strade vicinali extraurbane del Comune di Canosa di Puglia*”;

Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Manutenzione - Valorizzazione e Sviluppo del Territorio sotto l’aspetto tecnico ed il Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio sotto l’aspetto contabile;

Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.97 - comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs.n. 267/2000;

Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 22 Consiglieri presenti. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D’Ambra Paolo, Matarrese, Mantovano e Di Fazio

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

DELIBERA

1. di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di sdemanializzare e autorizzare l’alienazione a titolo oneroso del terreno armentizio appartenente al Tratturo “Canosa - Ruvo” parte della “Strada Comunale della Noce” e individuato al Catasto Terreni del comune di Canosa di Puglia (BT) al foglio di mappa n. 55 senza identificativo, della superficie complessiva di mq. 1547,00 al sig. Di Nunno Francesco, nato a Canosa di Puglia (BT) il 05/01/1945, amministratore unico della ditta “Giardino del Mago s.n.c. di Di Nunno Francesco & C.” con sede in Canosa di Puglia alla via Corsica n°184 che ne ha avanzato esplicita richiesta e che attualmente ne detiene il possesso come pertinenza della stessa attività commerciale in quanto non ricorre, nella fattispecie in esame, alcun interesse da parte del Comune;
3. per gli effetti di cui al punto precedente, di variare in tal senso il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di cui all’art. 58 della Legge 133/2008;

4. di incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Manutenzione - Valorizzazione e Sviluppo del Territorio ed il Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio, dell'esecuzione degli atti di propria competenza, consequenziali al presente provvedimento.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Buono, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 22 Consiglieri Comunali presenti, il Consiglio Comunale rende il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP., Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
F.to Ing. Sabino Germinario

Parere favorevole di regolarità tecnica
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE
SETTORE Finanze
in sostituzione
F.to Dott. Samuele Pontino

Parere di conformità reso dal Segretario Generale,
ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone